 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**  
Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**  
Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**  
Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)  
E-mail: [info@bancafucino.net](mailto:info@bancafucino.net)  
Codice ABI: **03124**  
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**  
Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

## CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"

Si tratta di operazioni creditizie concesse dalla Banca a Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) sotto forma di Finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi) garantite ex legge 662/1996 dal Fondo di Garanzia PMI.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, è uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili "a prima richiesta".

Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa. Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, deve essere economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 mln di euro.

La Banca concede finanziamenti nelle forme tecniche sotto indicate con garanzia diretta del Fondo per finalità connesse alla ricostituzione della dotazione di liquidità delle PMI richiedenti.

La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell'operazione e della ubicazione delle piccole e medie imprese, come previsto dal Fondo, e - allo stato - comunque non può superare l'60% dell'ammontare dell'operazione e in determinati casi l'80%.

L'importo massimo finanziabile è sempre commisurato ai parametri valutativi della Banca anche tenuto conto della percentuale di copertura massima offerta dal Fondo di Garanzia; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente garantito dal Fondo per ciascuna impresa beneficiaria non può superare il limite massimo di € 2.500.000.

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.


Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/>.

## FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene dalla Banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso, in un'unica soluzione o secondo un piano programmato in un arco di tempo predefinito inferiore ai 18 mesi, ed a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto.

Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Destinatari del finanziamento sono le PMI che abbiano i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

E' un finanziamento destinato a finanziare esigenze specifiche di breve periodo purchè direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

I finanziamenti a breve termine sono utilizzabili mediante le seguenti forme tecniche:

- Aperture di credito in C/C
- Anticipo su fatture;
- Portafoglio commerciale al salvo buon fine.

Per le informazioni di dettaglio del conto corrente ordinario di appoggio delle operazioni creditizie si rinvia ai Fogli Informativi Conti Correnti per Clienti non Consumatori.

#### La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e **dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.**

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del finanziamento, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del funzionamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di finanziamento possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o un chiusura anticipata del finanziamento.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

*Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.*

#### APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

##### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

ACCORDATO	€ 1.500,00
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)	7,00%
COMMISSIONE CMD TRIMESTRALE	0,50%
TAEG	<b>9,31%</b>

*I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.*

**Non è considerata nel calcolo del TAEG la commissione da corrispondere a Medio Credito Centrale S.p.A.**

*E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.*



**Banca  
del Fucino**

TRASPARENZA BANCARIA

FI- AFFBT-PMI

Rel. 01

FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornato al:


1 ottobre 2016

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE  
"FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"

Fine esercizio:

		VOCI	COSTI
FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<b>7,00%</b>
		Commissione di Messa a Disposizione delle somme (CMD)	<b>0,50% trimestrale</b>
		Altre spese	<b>Non previste</b>
	SCONFINAMENTI EXTRA FIDO	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<b>14,50%</b>
		Commissione di Messa a Disposizione delle somme (CMD)	<b>Non prevista</b>
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV)*	<u>Cliente Non Consumatore</u> <b>€ 20,00</b> per sconfinamenti fino a max € 5.000,00 <b>€ 30,00</b> per sconfinamenti da € 5.001,00 fino a € 15.000,00 <b>€ 60,00</b> per sconfinamenti superiori a € 15.000,00
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	<b>Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre</b>
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	<b>Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati</b>
	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	<b>14,50%</b>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

### PORTAFOGLIO COMMERCIALE GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

ACCORDATO	€ 5.000
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO	7,00%
COMMISSIONE CMD TRIMESTRALE	0,50%
IMPOSTA DI BOLLO DEL CONTO AD USO ESCLUSIVO DEL FINANZIAMENTO (CONTO ANTICIPI) - ANNUALE	€ 100,00
TAEG	<b>11,46 %</b>

*I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.*

*Il TAEG comprende, oltre ai costi relativi al finanziamento, anche l'imposta di bollo per il conto a servizio esclusivo del finanziamento (€ 100,00 annui per clienti diversi da persone fisiche) e la CMD.*

*Oltre al TAEG occorre considerare altri costi, quali:*

*Per il portafoglio salvo buon fine di effetti, assegni, ricevute bancarie, titoli o altri documenti:*

- Commissioni di gestione dell'incasso come da Foglio Informativo "Servizi di Incasso"

*Per l'anticipo fatture:*

- Commissioni relative alla presentazione di fatture

**Non è considerata nel calcolo del TAEG la commissione da corrispondere a Medio Credito Centrale S.p.A.**

*E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.*

### Anticipo Fatture

Modalità di Gestione **A due conti: Conto Ordinario/Conto Anticipi.**


E' prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipo" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

L'operazione di anticipazione si concretizza **accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto anticipi ad esso collegato**. Parimenti vengono addebitate sul conto corrente ordinario le commissioni e le spese stabilite per la presentazione delle fatture.

Al pervenire del pagamento della fattura, la banca provvede ad accreditare il conto anticipi per la quota anticipata e a versare l'eventuale differenza tra l'importo pagato e l'importo anticipato nel conto corrente ordinario.

Qualora, per qualsiasi motivo, una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a richiesta della banca, l'importo rimasto insoluto, restando in facoltà della banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto. La banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dal conto anticipi collegato.

Al creditore è concessa la possibilità di poter prorogare la scadenza della/e fattura/e anticipata/e. In questa evenienza, la banca considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	


		VOCI	COSTI
FIDI ANTICIPO SU FATTURE	FIDI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	<b>7,00%</b>
		Commissione di messa disposizione delle somme	<b>0,50% trimestrale</b>
		Altre spese	<b>Non previste</b>
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	<b>Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre</b>
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	<b>Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati</b>
SPESA GESTIONE CONTO ANTICIPI	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	<b>14,50%</b>
		Spese per singola operazione	<b>Non previste</b>
		Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	<b>€ 100,00</b>
PRESENTAZIONE FATTURE		Spese di tenuta conto trimestrali	<b>Non previste</b>
		Percentuale massima dell'anticipo	<b>80% del valore facciale del credito</b>
		Commissione di incasso di singola fattura	<b>€ 6,00</b>
		Commissione di proroga	<b>€ 6,00</b>

## Portafoglio Salvo Buon Fine

Modalità di Gestione **A due conti: Conto Ordinario/Conto Anticipi.**

E' prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipi" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

Con la modalità di incasso degli effetti tramite "accredito s.b.f. su c/anticipi" la banca provvede ad anticipare in c/c l'importo totale degli effetti creando un fido s.b.f. su un c/anticipi, pari all'importo della presentazione, al tasso appositamente concordato con il cliente. Sul c/anticipi viene quindi eseguita una scrittura di addebito, pari all'importo della presentazione, che viene pareggiata con un accredito sul c/c ordinario di pari importo. In tal modo, a conclusione dell'operazione, al cliente viene accreditato, in c/c ordinario, un importo pari alla presentazione. All'atto della presentazione la banca provvede ad applicare, per ogni singola disposizione, una commissione d'incasso. Nel caso di ritorno di un effetto o disposizione


 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

insoluto/protestato/richiamato/ecc..., la banca provvede a recuperare, in capo al cliente, oltre all'importo dell'effetto, le commissioni e spese reclamate dalla banca o filiale di appoggio, oltre ad una propria commissione di insoluto.

		VOCI	COSTI
FIDI PORTAFOGLIO SALVO BUON FINE	FIDI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	<b>7,00%</b>
		Commissione di messa disposizione delle somme	<b>0,50% trimestrale</b>
		Altre spese	<b>Non previste</b>
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	<b>Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre</b>
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	<b>Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati</b>
INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	<b>14,50%</b>	
SPESE GESTIONE CONTO ANTICIPI		Spese per singola operazione	<b>Non previste</b>
		Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	<b>€ 100,00</b>
		Spese di tenuta conto trimestrali	<b>Non previste</b>

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

#### **COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI**

La **Commissione di Messa a Disposizione dei fondi** è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento con periodicità trimestrale.

*Esempio: Modalità di calcolo*

<b>COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (CMD)</b>	
Periodo di riferimento	<b>Trimestrale</b>
Commissione CMD	<b>0,50%</b>
Importo dell'affidamento concesso	<b>€ 1.500,00</b>
Modalità di calcolo della CMD	<b>1.500,00 * 0,50%</b>
Importo CMD (trimestrale)	<b>€ 7,50</b>

#### **COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE**

Il conto corrente deve essere utilizzato dal cliente entro il saldo creditore.

La Banca, in caso di indisponibilità di fondi, può rifiutare di compiere l'operazione richiesta dal correntista. Qualora la Banca esegua tale operazione, si determina uno sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido concesso.

Ciò premesso, fermo restando l'applicazione del tasso di sconfinamento, la **Commissione d'Istruttoria Veloce** si applica in caso di sconfinamento ovvero a ogni incremento dello sconfinamento.

La **Commissione d'Istruttoria Veloce** è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.

Essa è commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere le attività che presiedono alla valutazione e autorizzazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento.

La commissione si applica solo quando vi è sconfinamento, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

A fronte di più sconfinamenti autorizzati nella stessa giornata sarà applicata la commissione una sola volta.

La commissione non è dovuta quando:

- lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. A tale scopo sono state individuate le causali (operazioni) che non determinano l'imputazione della CIV e che sono indicate nell'Allegato A del presente Foglio.
- Quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.
- Quando lo sconfinamento è riferito al solo saldo liquido (per valuta).

Esclusivamente per i Clienti Consumatori è applicata una franchigia se lo sconfinamento è inferiore o pari a € 500,00 e se lo stesso ha durata inferiore a sette giorni consecutivi.

Tale esclusione è applicata una sola volta a trimestre.


La liquidazione della commissione avverrà, in via posticipata, con periodicità trimestrale.

*Esempio 1: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)*

<b>COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE</b>	
Periodo di riferimento	<b>Trimestrale</b>
Recupero spese gestione sconfinamento cad.	<b>€ 20,00</b>
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	<b>€ 4.000,00</b>
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	<b>6</b>
Numero sconfinamenti nel trimestre	<b>1</b>
Recupero spese gestione sconfinamento calcolato alla fine del periodo di riferimento	<b>€ 20,00</b>

*Esempio 2: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)*

<b>COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE</b>	
Periodo di riferimento	<b>Trimestrale</b>
Recupero spese gestione sconfinamento cad.	<b>€ 20,00</b>
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	<b>€ 1.200,00</b>
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	<b>6</b>
Numero sconfinamenti nel trimestre	<b>1</b>
Modalità di calcolo	<b>1 x € 20,00</b>

 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	<b>€ 20,00</b>
---	----------------

*Esempio 3: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)*

COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE	
Periodo di riferimento	<b>Trimestrale</b>
Recupero spese gestione sconfino cad.	<b>€ 30,00</b>
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	<b>€ 5.500,00</b>
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	<b>10</b>
Numero sconfinamenti nel trimestre	<b>4</b>
Modalità di calcolo	<b>4 x € 30,00</b>
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	<b>€ 120,00</b>

*Esempio 4: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)*

COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE	
Periodo di riferimento	<b>Trimestrale</b>
Recupero spese gestione sconfino cad.	<b>€ 60,00</b>
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	<b>€ 16.000,00</b>
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	<b>6</b>
Numero sconfinamenti nel trimestre	<b>1</b>
Modalità di calcolo	<b>1 x € 60,00</b>
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	<b>€ 60,00</b>

## ALTRO

COMUNICAZIONI	Invio postale	On line ed E-mail <sup>1</sup>
Spese invio Estratto Conto periodico	€ 0,45	Non previste
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD	Non previste	Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	€ 0,45	Non previste

<sup>1</sup> - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

## TEMPI DI EROGAZIONE, RECESSO E RECLAMI

### Tempi di messa a disposizione delle somme

L'accettazione da parte della Banca della richiesta di affidamento viene comunicata al Cliente a mezzo di specifica comunicazione. Le somme oggetto del finanziamento sono messe a disposizione del Cliente, previa sottoscrizione di tutta la documentazione contrattuale e rilascio delle eventuali garanzie, entro un termine massimo di **60 (sessanta)** giorni.

### Recesso

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **un giorno**.

Il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.


Analogha facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

### Reclami

I reclami devono essere inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA ([reclami@bancafucino.net](mailto:reclami@bancafucino.net)), che deve rispondere **entro 30 giorni dal ricevimento**.



 <b>Banca del Fucino</b>	TRASPARENZA BANCARIA	FI- AFFBT-PMI	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il termine è ridotto a **10 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta nei termini sopra riportati, può presentare ricorso alternativamente al:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). In ogni caso, il Consumatore e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'**Organismo di conciliazione** presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

#### LEGENDA

<b>Commissione di messa a disposizione dei fondi</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Interessi debitori</b>	Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
<b>Interessi di mora</b>	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.